



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marida Corso	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

TRA

nato in Nigeria, il 1998, (CUI), elettivamente domiciliato a Napoli (NA), in Piazza Cavour 139, presso lo studio dell'avvocato Luigi Migliaccio dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale



MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE'

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 13.09.18 da
avverso il provvedimento della **COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA**, notificato in data 14.08.18, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale di Caserta non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, anche con riferimento al vissuto in Libia, e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale della Nigeria. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

La controversia ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per la comparizione delle parti ex art. 35 bis d.lvo 25/08, come interpretato di recente dalla S.C.

di cui veniva successivamente disposta la trattazione scritta ex art. 221 co. 4 L. 77/20.

Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.



La Commissione territoriale di CASERTA si è costituita, depositando copia degli atti del procedimento.

All'udienza del 30.6.21 a trattazione scritta, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale e viste le note di trattazione del ricorrente, che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento, il giudice designato riservava la causa al collegio per la decisione.

Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è fondato.

Dinanzi alla Commissione territoriale, nell'audizione tenutasi il 16.07.2018, il ricorrente dichiara di essere nato e cresciuto a Benin City, nello Stato di Edo. Afferma di essere di etnia bini, di professare la religione cristiana, che la sua famiglia di origine è composta dal padre, dalla madre, la nonna materna e la bisnonna, tutti attualmente residenti nella città natale. Riferisce di aver studiato sino al primo anno di università a Benin City e di non aver mai lavorato nel proprio Paese, se non per dare una mano alla nonna, che costruiva case. Sostiene che quando aveva quattordici anni aveva intrapreso una relazione segreta con un amico d'infanzia di nome [redacted] con il quale era cresciuto. Racconta che nel 2014, insieme ad un'altra coppia di amici omosessuali conosciuti a scuola, [redacted] creavano un gruppo segreto in cui potersi confrontare liberamente e parlare della loro omosessualità. Riferisce che il 12.12.2015 assisteva alla proposta di matrimonio di [redacted] a Gerspal in un bar, che in tale circostanza aveva dato un anello al compagno, chiedendolo di sposarlo, e che lui non sapeva che i due li avessero invitati al bar perché volevano fidanzarsi, tanto che, quando l'amico aveva estratto l'anello, si era guardato intorno preoccupato, per accertarsi che nessuno li stesse guardando. Dichiara che nel 2016 tutti e quattro si iscrivevano al primo anno di università a Benin City, dopo essersi preparati insieme per gli esami di ammissione, e che nel febbraio 2016 il suo compagno, [redacted] veniva picchiato in quanto omosessuale dalla folla inferocita (*angry mob*) e veniva costretto a rivelare il nome del suo compagno. Sostiene di essere riuscito a scappare in tempo dall'università, grazie



all'avvertimento di un amico, che gli raccontava che lo stavano cercando, e di essersi nascosto a casa dei genitori, in un primo momento senza rivelare la sua omosessualità né il problema avuto all'università. Afferma che la polizia andava a cercarlo a casa dei genitori e di essersi nascosto nella controsoffittatura per non farsi trovare. Racconta di aver informato la madre di quanto successo e del proprio orientamento sessuale, pregandola di non riferire nulla al padre temendo di deluderlo. Dichiarò che il giorno successivo il padre rientrava a casa con un giornale, dove veniva data notizia del fatto che il suo amico, [redacted] era gay ed era stato picchiato dalla folla. Racconta che a quel punto la madre rivelava al padre il suo orientamento sessuale e che in un primo momento costui decideva di cacciarlo di casa, ma, dopo una nuova visita della polizia che perquisiva la casa, decideva di aiutarlo, a nascondersi in una casa in costruzione in un'altra zona, dove restava nascosto per un mese e mezzo. Dichiarò che il 30 marzo 2016 i genitori gli suggerivano di scappare in Ghana ma che, confrontandosi tra di loro, scartavano questa possibilità perché anche in Ghana avrebbe rischiato di essere perseguitato a causa del suo orientamento sessuale; così aveva confidato ai genitori di volersi recare in un Paese europeo per poter vivere liberamente la sua omosessualità senza doversi nascondere. Sostiene che il 12 maggio 2016 decideva di lasciare il Paese per paura di essere arrestato e di aver raggiunto la Libia, grazie al denaro dei genitori, pagando un trafficante che lo aiutava a superare il posto di blocco, corrompendo la polizia. Riferisce che in Libia restava per tre mesi e mezzo, vivendo condizioni molto difficili, prima di imbarcarsi per l'Italia, nuovamente grazie al denaro mandatogli dai genitori per potersi pagare il cibo.

Nel merito la cittadinanza nigeriana, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione e la zona di provenienza risultano credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione con la Commissione.

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla CT, risultano credibili anche le dichiarazioni rese in merito al motivo posto alla base dell'espatrio, relativo al suo orientamento sessuale.



Infatti, la narrazione del ricorrente in merito alla scoperta del proprio orientamento sessuale in giovane età appare ben circostanziata e priva di stereotipi; egli ha inoltre descritto in modo sufficiente l'evoluzione intima di tale presa di coscienza, rispondendo alla CT che *“quando avevo 4 anni ero un ragazzo molto timido, non avevo amici pero' avevo un amico di nome [redacted] Siamo cresciuti insieme e a un certo punto abbiamo iniziato ad avere una relazione intima. Io non sapevo come definirla. I nostri genitori non sapevano di questa relazione, noi abbiamo sempre continuato così. Quando avevo 14 anni abbiamo capito che la reazione che avevamo era una relazione omosessuale, e quindi si può dire che io sono gay”* (vedasi p. 5 del verbale delle dichiarazioni).

Anche le dichiarazioni rese in merito alla relazione intrapresa dall'età di quattordici anni con [redacted] (vedasi p. 5), appaiono congruenti ed attendibili, alla luce dei particolari forniti sui loro incontri, sulle amicizie, sulla segretezza che erano costretti a rispettare per evitare il linciaggio. Anche il riferimento al rapporto di amicizia nato con [redacted] e alla proposta di matrimonio tra loro non appare implausibile ed anzi il ricorrente riferisce in modo preciso l'accaduto ed anche la sua preoccupazione che altri vedessero il gesto dell'amico che porgeva l'anello all'altro: *“e' stata come una festa di fidanzamento pero' non ci avevano avvisato. Noi siamo andati ma non sapevamo che [redacted] voleva fare questo. Mentre eravamo la' a bere, lui ha uscito l'anello, noi abbiamo guardato se c'erano persone intorno a noi, non c'era nessuno, lui si e' inginocchiato e gli ha chiesto di sposarlo”*.

Con riguardo alle dichiarazioni rese in merito all'articolo di giornale in cui veniva data notizia dell'aggressione nei confronti di [redacted] da parte della folla inferocita, si rileva che il ricorrente ne ha prodotto una copia in giudizio, dopo aver affermato innanzi alla CT di essere in possesso di alcuni giornali riportanti la notizia, ma di non averli portati con se' (vedasi p. 4), aggiungendo che il giornale era stato conservato dalla madre.

Il narrato, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, trova riscontro estrinseco



anche nelle fonti internazionali consultate di ufficio dal collegio, che confermano che la Nigeria è ancora caratterizzata da profili discriminatori nei confronti delle persone LGBTIQ+ sia da un punto di vista socio-culturale, sia normativo, essendo previsto come reato punito con la reclusione fino a 14 anni l'aver rapporti con persone dello stesso sesso [vedasi sul punto: OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, *SIGI - Social Institutions & Gender Index 2019 - Nigeria*, December 2018, <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/NG.pdf>; HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; Nigeria [A/HRC/40/7]*, 26 December 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1457455/1930_1549370422_g1844665.pdf; AGHI - Access to Good Health Initiative, TIERS - The Initiative for Equal Rights in Nigeria, IAH - Initiative for the Advancement of Humanity et al., *Human Rights Situation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Sexual Rights in Nigeria; Report presented to the UN Human Rights Committee 126th Session*, 2019, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/SharedDocuments/NGA/INT_CCPR_CSS_NGA_35448_E.pdf; ICNL – International Center for Not-for-Profit Law, *Civic Freedom Monitor: Nigeria*, 6 July 2018, <https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/nigeria>; HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), *Summary of Stakeholders' submissions on Nigeria*, 24 August 2018 https://www.ecoi.net/en/file/local/1446034/1930_1539251320_g1825873.pdf; EASO – European Asylum Support Office, *Nigeria: Azioni mirate contro individui*, November 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/2003969/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf; EASO – European Asylum Support Office, *Nigeria: Targeting of individuals*, November 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/2001375/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf; IRB – Immigration and Refugee Board of Canada, *The Situation of Sexual and*



Gender Minorities in Nigeria (2014-2018); 1^o February 2019, <https://www.ecoi.net/en/document/2022012.html>; EASO – European Asylum Support Office, *Country Guidance: Nigeria*, February 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2004112/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf; UN Human Rights Committee, *Concluding observations on Nigeria in the absence of its second periodic report [CCPR/C/NGA/CO/2]*, 29 August 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015174/G1925730.pdf>; Mendos, Lucas Ramon, *State Sponsored Homophobia 2019*, ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, March 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2004824/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf].

In particolare dal report Easo dell'agosto 2017 emerge che "In Nigeria, il codice penale federale del 1916 criminalizza gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Ai sensi del capitolo 21 (214), la legge afferma che una persona che «ha la conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura ... o che permette a una persona di sesso maschile di avere conoscenza carnale di lui o di lei contro l'ordine della natura» commette un «crimine contro natura», ovvero un reato punibile con condanna ad una pena detentiva di 14 anni. Ai sensi del capitolo 21 (215), una persona che tenta di commettere un «crimine contro natura», che è anche un reato, può essere punito con 7 anni di reclusione. La Nigeria vieta inoltre agli uomini di commettere «oscenità» ai sensi del capitolo 21 (217), sia in pubblico che in privato, punibili con una pena detentiva di 3 anni (299).

Nel gennaio 2014, l'allora presidente della Nigeria Goodluck Jonathan ha firmato una legge per la messa al bando delle unioni fra persone dello stesso sesso [Same Sex Marriage (Prohibition) Act, SSMPA]. Questa legge criminalizza alcuni altri atti, avendo come definizione principale quella di «proibire un contratto di matrimonio o unione civile stipulata tra persone dello stesso sesso, la solennizzazione della stessa e le questioni connesse» (303). L'articolo 7 della legge definisce ampiamente i tipi di



«Unione civile» vietati come qualunque accordo tra persone dello stesso sesso che decidono di vivere insieme come partner sessuali, incluse descrizioni quali «relazioni indipendenti tra adulti, partenariati di cura, partenariati civili, patti civili di solidarietà, contratti di convivenza, rapporti tra beneficiari reciproci, partenariati registrati, rapporti significativi, unioni stabili». L'articolo 4, paragrafo 2, dichiara che «è vietato manifestare direttamente o indirettamente in pubblico le relazioni amorose tra persone dello stesso sesso». La legge vieta inoltre: la registrazione di club, società e organizzazioni di gay, il loro sostentamento, i loro cortei e i loro incontri; la celebrazione, l'assistenza, il favoreggiamento o l'aiuto alla solennizzazione di un matrimonio o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; il sostegno alla registrazione, al funzionamento e al sostentamento di club, società, organizzazioni, processioni o incontri di gay in Nigeria. Ai sensi di tale legge, chiunque venga scoperto dopo aver contratto un matrimonio o un'unione civile con una persona dello stesso sesso può essere punito con un massimo di 14 anni di reclusione. Le persone ritenute colpevoli di «solennizzazione» di tale unione o che sostengono organizzazioni LGBT, partecipando a tali associazioni o manifestando in pubblico direttamente/indirettamente relazioni amorose tra persone dello stesso sesso, possono essere punite con 10 anni di reclusione».

Dai riscontri attraverso il codice penale della Nigeria e la su citata legge del 2014, che vieta i matrimoni omosessuali ed ogni espressione di un diverso orientamento di genere, unitamente alle fonti internazionali su riportate, deriva l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del ricorrente, già ritenute dal Collegio coerenti, logiche, precise e, dunque, intrinsecamente attendibili: ciò consente di ritenere che il racconto del ricorrente sia credibile nei suoi punti centrali e che pertanto questi può giovare del beneficio del dubbio pur in assenza di riscontro documentale alle sue dichiarazioni, secondo l'orientamento costante della S.C. sul punto (cfr. *Sez. Unite nella sentenza n. 27310 del 2008*).

La previsione come reato delle relazioni omosessuali, unitamente alla forte



omofobia diffusa in Nigeria, acuitasi dopo la promulgazione nel 2014 della legge per la messa al bando delle unioni fra persone dello stesso sesso [Same Sex Marriage (Prohibition) Act, costituiscono certamente una privazione del diritto fondamentale di vivere la propria sfera sessuale ed affettiva, riconducibile agli artt. 7 ed 8 d.lgs 251/07, tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Da ultimo, va rilevato che la S.C. ha più volte evidenziato che “per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione...omissis... Per conseguenza le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”.

Il Collegio ritiene di condividere il citato orientamento consolidato della S.C. che, di recente, ha ulteriormente affermato che “La circostanza che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale”

Ne consegue l'accoglimento integrale del ricorso ed il conseguente



